

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2021**

**232/2021/R/GAS**

**ANTICIPAZIONE IN ACCONTO DI PREMI RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1160<sup>a</sup> riunione del 1 giugno 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 421/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 421/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 305/2019/R/gas (di seguito: deliberazione: 305/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 309/2020/R/gas (di seguito: deliberazione: 309/2019/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- le imprese distributrici hanno trasmesso all’Autorità i dati relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas ai sensi dell’articolo 28 della RQDG, relativamente all’anno 2018;
- gli Uffici dell’Autorità con il supporto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: Csea) hanno reso disponibili, mediante un sistema *on-line*, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei

premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza di distribuzione gas per il 2018 (di seguito: fase istruttoria preliminare) e gli esiti delle elaborazioni, con indicazione dell'importo previsto dei premi e delle penalità, in applicazione delle formule contenute nella RQDG;

- rispetto alle informazioni rese disponibili nella fase istruttoria preliminare ogni impresa distributrice, entro il termine del 22 giugno 2021, mediante il sistema *on-line*, può trasmettere eventuali osservazioni o, in assenza di osservazioni, dare riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2018;
- dato l'elevato numero di imprese coinvolte, e quindi dei connessi procedimenti individuali gestiti, esigenze di efficienza, razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, rispetto alle specificità delle verifiche oggetto della fase istruttoria preliminare, richiedono che tale fase sia gestita in modo unitario e contestuale per tutte le imprese; pertanto, le tempistiche relative alle fasi dell'*iter* procedurale successive alla fase istruttoria preliminare dipendono dal numero di osservazioni che vengono formulate, con prolungamento dei tempi anche per le imprese che non hanno presentato osservazioni e che hanno dato il proprio benessere rispetto alle previsioni rese disponibili dall'Autorità;
- l'analisi delle eventuali osservazioni potrebbe ritardare ulteriormente le fasi istruttorie preliminari.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- nelle more delle conclusioni del procedimento, al fine di evitare penalizzazioni finanziarie nei confronti delle imprese distributrici che daranno il proprio benessere mediante il sistema *on-line* rispetto alle previsioni relative ai premi e alle penalità entro il richiamato termine del 22 giugno 2021, prevedere, salvo espressa rinuncia da presentare mediante PEC a Csea entro il 5 luglio 2021, un'anticipazione in acconto dell'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2018 spettanti (saldo algebrico dei premi e delle penalità), in coerenza con l'analogo provvedimento adottato nel 2018, 2019 e 2020 con le deliberazioni 421/2018/R/GAS, 305/2019/R/GAS e 309/2020/R/GAS, in relazione ai premi per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- in via prudenziale, e comunque provvisorio, fissare la predetta anticipazione nella misura pari all'80% del predetto importo;
- dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento delle anticipazioni in acconto nella misura dell'80% dell'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2018 spettanti (saldo algebrico dei premi e delle penalità) alle imprese distributrici che forniscano il proprio benessere nei termini sopra richiamati

## **DELIBERA**

1. di prevedere un riconoscimento in acconto sull'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2018 spettanti (saldo algebrico dei premi e delle penalità) in misura pari all'80%;
2. di prevedere il suddetto riconoscimento a tutte le imprese distributrici o alle loro aventi causa che forniscano, mediante il sistema *on-line*, entro il termine del 22 giugno 2021 un riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2018, salvo espressa rinuncia comunicata mediante PEC a Csea entro il 5 luglio 2021;
3. di dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dell'acconto di cui punto 1 a tutte le imprese di cui al punto 2, entro il 30 luglio 2021, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*